

Documento di Sicurezza e Valutazione dei Rischi nei Cantieri

Progettare la sicurezza nei cantieri civili e industriali : il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)



SEZIONI : [PROTEZIONE OGGETTIVA](#) - [VALUTAZIONE DEI RISCHI](#) - [SICUREZZA NEI CANTIERI](#) - [DVR](#) - [RSPP](#)

La sicurezza sui luoghi di lavoro è oggi un valore imprescindibile da perseguire senza esitazioni, un concetto che va posto sempre alla base di ogni attività umana e non solo aziendale. La vita umana non ha prezzo, si sa, e la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali richiede un impegno costante e un approccio dedicato. La riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si traduce in un minor costo sociale da sopportare.

La sicurezza è un valore (etico e sociale) e come tale va salvaguardata con tutti i mezzi necessari, va garantita sempre e comunque: non sono ammissibili deroghe. Tali precetti sempre validi, assumono un significato particolare all'interno dei **cantieri civili e industriali**, in quanto luoghi ad alto livello di rischio.



Un cantiere è per definizione un luogo in cui si svolgono centinaia, a volte migliaia, di azioni quotidiane soggette ai rischi derivanti dalle attività lavorative. Il cantiere è altresì il luogo in cui convergono mezzi e macchinari per espletare le rispettive funzioni. Un luogo dove la **sicurezza e la valutazione dei rischi devono avere la precedenza assoluta** su ogni altro aspetto. I lavoratori e tutti i frequentatori del cantiere devono essere protetti in modo adeguato, e la sicurezza va intesa anche verso l'esterno, verso cioè chi non entra in cantiere, ma vi transita nei paraggi.

Progettare la sicurezza nei cantieri può non essere un compito facile, il Decreto Legislativo n° 81/2008 ([D.Lgs.81/08](#)) sulla **Salute e Sicurezza sul Lavoro** fornisce però gli strumenti utili, tra tutti il DVR, ossia il Documento di valutazione dei rischi presenti in azienda.

Tra le figure disciplinate spicca invece il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, le cui funzioni sono rilevanti per progettare e garantire un efficace sistema di sicurezza.

LA PROTEZIONE OGGETTIVA

Negli ultimi anni in materia di sicurezza nei cantieri edili, sono stati elaborati indirizzi giurisprudenziali pressoché univoci e consolidati, i quali richiamano univocamente il principio della "**protezione oggettiva**".

Si tratta di un principio secondo il quale i rischi maggiori sono quelli legati ai comportamenti omissivi e imprudenti posti in essere dai lavoratori stessi. In virtù di tale idea (supportata dai recenti [dati dell'Inail](#) sugli incidenti sul lavoro), le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore soprattutto dagli infortuni derivanti da sua negligenza e/o imperizia.

Una recente interpretazione da parte dell'Inail spinge a tal proposito sulla formazione dei lavoratori, orientata sempre più a correggere i comportamenti a rischio. Secondo questa impostazione i corsi di formazione e di aggiornamento del personale aziendale risultano lo strumento principale per rendere efficace una politica di riduzione degli incidenti sul lavoro.

E' chiaro che la protezione oggettiva non può essere sufficiente a garantire la **sicurezza nei cantieri**, ma necessita di una serie di elementi aggiuntivi, tra cui **DVR e RSPP**.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non può esistere sicurezza senza la preventiva valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative che si andranno a sviluppare. Uno dei principi cardini dell'intero impianto sicurezza è dato appunto dalla valutazione dei pericoli che corrono gli avventori di un cantiere in piena attività, e dalle misure intraprese per ridurre gli impatti negativi.

Si rende necessario studiare anche i rischi più piccoli, o considerati tali, per poi proporre una serie di azioni idonee alla loro eliminazione e/o elusione, tra cui la formazione costante del personale in cantiere (corsi di formazione), e tutta la strumentazione di protezione necessaria .

La prevenzione attiva consiste nell'analisi quotidiana dei rischi potenziali che si presentano giorno dopo giorno. Nel cantiere, ad esempio, la situazione e' in costante divenire,

I risultati di tali analisi e correzioni proposte confluiranno nel Documento di valutazione dei rischi ([DVR](#)), documento essenziale per la **sicurezza sul lavoro**.

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Progettare la [sicurezza nei cantieri](#) diviene indispensabile, tanto per gli obblighi imposti dal D.Lgs.81/08 "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro" quanto in virtù di quel principio su esposto che si trova alla base delle attività umane (la sicurezza come valore etico e sociale).



Le novità introdotte dal decreto in merito ai cantieri temporanei e mobili impongono obblighi sostanziali e generali in capo al committente, nonché pesanti sanzioni in caso di omissione e negligenza.

Secondo il disposto della vigente normativa per garantire la sicurezza nei cantieri è necessario l'intervento di più figure professionali appositamente predisposte, risultano quindi soggetti destinatari, ed interessati, dalla **disciplina sulla sicurezza nei cantieri**:

1. **Committente.** Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, anche in eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
2. **Coordinatore della Sicurezza.** È il professionista incaricato di valutare già in fase di progettazione che l'opera possa realizzarsi installando un cantiere idoneo a tutte le norme di sicurezza. Può incidere nelle scelte progettuali imponendo l'adozione di accorgimenti opportuni a rendere l'opera "sicura". La legge prevede un coordinatore in fase di progettazione (CSP) ed uno in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
3. **Addetti alle Emergenze.** Sono i lavoratori incaricati dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione e della gestione delle emergenze in cantiere. Gli addetti alle emergenze sono formati e dotati di attrezzature particolari, intervengono direttamente nei casi di pericolo grave ed immediato.
4. **Responsabile RSPP.** Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) è la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per l'individuazione e la valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza da intraprendere per rendere sicuri gli ambienti di lavoro.
5. **Rappresentante RLS.** È il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e per la salute sui luoghi di lavoro. Viene eletto dai lavoratori con un'apposita assemblea aziendale, deve essere formato con appositi corsi di formazione a carico del datore di lavoro.
6. **Responsabile dei Lavori (RL).** Il Responsabile dei lavori (R.D.L.) è una figura facoltativa introdotta dal D. Lgs. n. 81/2008. Può essere nominato dal committente e incaricato ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Insieme alle figure che vanno a costituire l'organico che dovrà occuparsi della sicurezza aziendale, l'intera normativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri ruota attorno a tre soggetti fondamentali:

1. **Impresa affidataria.** Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavori autonomi.
2. **Impresa esecutrice.** Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, in gergo si definisce tale l'azienda che fisicamente sta in cantiere. Se svolge in autonomia l'opera appaltata, l'impresa affidataria può essere anche impresa esecutrice.
3. **Lavoratore autonomo.** Persona che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il lavoratore autonomo può essere l'affidatario/esecutore dell'intera opera o di parte della stessa.

Al fine di progettare e organizzare al meglio la sicurezza nei cantieri e la valutazione dei rischi risulta fondamentale la corretta individuazione e riconoscimento dei soggetti su menzionati in quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, che penale e civile (risarcimento del danno).

La complessa ed articolata normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone obblighi e responsabilità differenti per ognuna delle su menzionate figure previste in cantiere. E' consigliabile consultare un manuale ufficiale dell'Inail e/o del Ministero del Lavoro per contemplare tutte le sanzioni applicabili alle diverse combinazioni possibili.

IL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

La sicurezza nei cantieri e più in generale in azienda è molto legata al [documento di valutazione dei rischi](#), senza il quale, oltre alle pesanti sanzioni previste dal D.Lgs.81/08, la prevenzione rischia di restare una chimera.



Il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) rappresenta la **mappatura dei rischi** presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare affinché i rischi potenziali individuati siano "sterilizzati" e i gli ambienti di lavoro resi sicuri. Il documento

deve anche contenere i nominativi delle persone incaricate (ognuna per il ruolo di competenza) a realizzare le procedure stabilite.

Vediamo nel dettaglio come si sviluppa un DVR, come si conserva e quali elementi principali deve contenere, e quale forma è prevista nella sua redazione.

Chi deve redigere il DVR ?

L'articolo 17 del citato Testo Unico di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro(D.Lgs.81/08) o abbreviato "Testo Unico Sicurezza" impone al datore di lavoro di redigere il DVR, un documento fondamentale per avere il "quadro della situazione" in azienda relativamente ai rischi e pericoli che si corrono anche solo transitando nei paraggi della stessa.

Il documento di valutazione dei rischi va redatto con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico se previsto, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

Le piccole imprese con meno di 10 dipendenti devono presentare obbligatoriamente un "documento di certificazione dei rischi standardizzato", più piccolo e meno complesso del DVR. Quest'ultima disposizione e' entrata in vigore dal 1/1/2013, prima di quella data era sufficiente un'autocertificazione del datore di lavoro.

Cosa deve contenere il DVR ?

E' un documento che può risultare complesso da redigere in virtù delle dimensioni aziendali e delle attività lavorative previste, ma il documento di valutazione dei rischi deve obbligatoriamente contenere alcuni elementi chiave che si possono così sintetizzare:

1. Elenco dei rischi specifici individuati
2. Misure di prevenzione da adottare
3. Relazione dei criteri di valutazione dei rischi
4. Relazione delle misure di miglioramento previste
5. Nominativi delle figure preposte

1) In via preliminare il DVR dovrà contenere un **elenco dei rischi specifici** individuati in azienda e relativi allo svolgimento di qualunque attività al suo interno. Sono esempi di rischi specifici : rischio incendio, rischio amianto, rischio rumore, rischio stress da lavoro correlato, rischio vibrazioni, ecc.

2) Oltre alla valutazione di tutti i rischi, il DVR deve prevedere una relazione scritta che descriva i **criteri adottati per la valutazione** effettuata per ogni singolo rischio individuato. La relazione deve essere scritta in maniera chiara e facilmente consultabile anche dai non addetti ai lavori.

3) Una volta individuati i metodi di valutazione ed i rischi potenziali, il DVR dovrà indicare le **misure preventive** da adottare per ridurli o eliminarli dove possibile, così da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le misure di prevenzione da adottare possono essere di prevenzione

collettiva (vie di fuga, illuminazione, scale antincendio) che dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antiscivolo, tute, ecc).

4) Il DVR deve contenere i **nominativi delle figure preposte** all'intero impianto di sicurezza nei cantieri : Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), Medico Competente, Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale.

5) Altro elemento importante che deve contenere il DVR è dato dalla relazione prospettica del **programma di misure** che si ritengono necessarie, o utili, per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza.

Esiste un formato standard per redigere il DVR ?

In realtà non esiste una forma preordinata, il documento di valutazione dei rischi aziendali può essere predisposto in forma libera, purchè contenga tutti gli elementi elencati nel punto precedente. Per sommi capi la struttura del documento può quindi essere organizzata :

- Per rischio (si parte dal singolo rischio e si procede con la relativa valutazione e le misure adottate).
- Per mansione del personale esposto (si parte dalle singole mansioni previste in cantiere e si indicando quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio).

Per essere completo il documento deve prevedere una data certa di emissione e la firma in calce delle figure responsabili e richiamate nel processo di gestione della sicurezza.

Quando va rielaborato il DVR ?

La valutazione dei rischi in azienda ed il relativo Documento debbono essere rielaborati nelle seguenti circostanze:

- Modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Modifiche della prevenzione e della protezione in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
- A seguito di infortuni sul lavoro significativi;
- Nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Come si è visto nel capitolo dedicato alla [sicurezza nei cantieri](#), il D.Lgs.81/08 ha uniformato la complessa materia della sicurezza sul lavoro, istituendo tra le altre cose, l'organismo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA), quale elemento centrale della prevenzione e della salute in azienda. Capo di tale organismo consultivo è il [responsabile del servizio prevenzione e protezione](#), figura cardine dell'organigramma.



Il SPPA istituito dallo stesso Testo Unico Sicurezza è un organo consultivo, a cui il datore di lavoro fa riferimento per ogni cosa riguardi la sicurezza in azienda. Ne deriva che il RSPPA ha compiti esclusivamente consultivi, cioè osserva, valuta e suggerisce soluzioni, ha l'obbligo di segnalare al Datore di lavoro eventuali rischi e/o carenze in

materia di sicurezza, dovendo poi, il Datore di lavoro stesso provvedere agli adempimenti del caso.

Tra le mansioni principali vi è l'individuazione e la valutazione dei rischi e delle relative misure da intraprendere per garantire la **sicurezza degli ambienti di lavoro** (misure che spetta al Datore di lavoro realizzare). Ha il compito di coordinare i lavoratori, i sistemi e i mezzi dell'azienda al fine di prevenire e/o gestire i rischi per i lavoratori.

Dietro formazione professionale continua, il datore di lavoro può nominarsi Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in azienda, e svolgere in autonomia tutte le funzioni e i compiti che la legge delega al RSPP. In altri casi invece, questa figura viene ricoperta da consulenti esterni qualificati e con grande esperienza, si parla in questi casi di **RSPP esterno**.

Fermo restando che il Datore di lavoro ha l'obbligo **non delegabile** di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, vediamo in sintesi le principali caratteristiche di questo strumento disciplinato dal solito D.Lgs.81/08.

Chi può essere nominato RSPP?

Per come stabilito dagli artt. 31 e 34 del D. Lgs 81/2008, può svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in azienda: un dipendente dell'azienda; un consulente esterno; il datore di lavoro stesso.

Quest'ultimo caso si può verificare solo nelle condizioni in cui il datore di lavoro sia in possesso di un attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di almeno 16 ore, inerente i contenuti di cui all'art. 3 del D.M. 16/01/1997; e comunque sia a capo di:

- Az. artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- Az. agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Az. della pesca fino a 20 addetti;
- Altre aziende fino a 200 addetti.

Quali compiti svolge in azienda il RSPP?

In qualità di Responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione il RSPP è la figura cardine dell'intero sistema della prevenzione in azienda e nei cantieri. Oltre ad affiancare il datore di lavoro nella redazione del DVR e nell'organizzazione del sistema sicurezza, il RSPP ha l'onere di guidare coloro che lavorano al rispetto della normativa prevista in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. I suoi compiti e le sue funzioni primarie possono essere così sintetizzate:

1. Individua i rischi e le soluzioni per eliminarli
2. Elabora e prepara i piani formativi per il personale
3. Partecipa alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
4. Coordina le attività aziendali per la sicurezza e prevenzione
5. Aggiorna costantemente le attività di prevenzione
6. Informa i lavoratori sui rischi potenziali presenti

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio il D.Lgs.81/08 prevede sanzioni amministrative in capo al RSPP, che si consiglia di verificare direttamente sulle fonti dirette.

CREDITS

MINISTERO DEL LAVORO - [DECRETO LGS 81/08](#)

INAIL - [LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE](#)

ASL 3 CATANIA - [IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE](#)

SAFETYONE INGEGNERIA SRL - [RSPP ESTERNO](#)

SAFETYONE INGEGNERIA SRL - [DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI](#)